

Articolo 15

FIRMA

Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti i membri dell'Autorità presso la sede dell'Autorità internazionale dei fondi marini a Kingston (Giamaica) dal 17 al 28 agosto 1998, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 16 agosto 2000.

Articolo 16

RATIFICA

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 17

ADESIONE

Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti i membri dell'Autorità. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del decimo strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.
2. Per ciascun membro dell'Autorità che lo ratificherà, lo approverà, lo accetterà o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore in trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.

Articolo 19

APPLICAZIONE PROVVISORIA

Ogni Stato che intende ratificare, approvare o accettare il presente protocollo o aderirvi, può in qualsiasi momento notificare al depositario che lo applicherà a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni.